

# Cooperativa Sociale S.c. a r.l. – O.N.L.U.S.

---

---

## STATUTO

## INDICE

### TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata [artt. 1/2](#)

### TITOLO II

Scopo - Oggetto [artt. 3/4](#)

### TITOLO III

Soci Cooperatori - Volontari  
Caratteristiche - Domanda - Quote - Divieti [artt. 5/8](#)

Scioglimento del rapporto sociale- Scioglimento -  
Decadenza- Esclusione - Comunicazioni -  
Liquidazione - Prescrizione [artt. 9/15](#)

Soci Sovventori [art. 16](#)

### TITOLO IV

Azioni di partecipazione [art. 17](#)

### TITOLO V

Patrimonio - Bilancio [artt. 18/19](#)

### TITOLO VI

Organi sociali - Generalità [art. 20](#)

Assemblee dei Soci  
Convocazioni - Assemblea Ordinaria - Straordinaria -  
Costituzione - Delibere - Diritto di voto - Presidenza [artt. 21/27](#)

Consiglio di Amministrazione  
Composizione - Compensi - Adunanze -  
Deliberazioni - Compiti - Poteri - Rappresentanza [artt. 28/29](#)

Collegio Sindacale [artt. 30/31](#)

Assemblea Azioni di Partecipazione [art. 32](#)

### TITOLO VII

Scioglimento - Liquidazione [artt. 33/34](#)

### TITOLO VIII

Disposizioni Generali  
Clausola compromissoria [art. 35](#)

Regolamenti - Clausole inderogabili - Rinvii alle leggi [artt. 36 /38](#)

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 - Denominazione Sede**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lett. B e segg. della legge 8/11/91 n° 381, la Cooperativa Sociale denominata \_\_\_\_\_ Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata – O.N.L.U.S., con sede in \_\_\_\_\_.

La Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie, rappresentanze anche altrove.

#### **Art. 2 - Durata**

La Cooperativa avrà durata fino al \_\_\_\_\_ e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

## **TITOLO II**

### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 3 - Scopo**

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività, costituenti il proprio oggetto sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano: in ragione di ciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### **Art. 4 - Oggetto**

La società ha per oggetto, sia in proprio che per conto terzi, l'attività di editoria, stampa e copisteria, la realizzazione di servizi giornalistici, tipografici e pubblicitari, la realizzazione di applicazioni informatiche, cinematografiche, fotografiche, audiovisive, televisive, multimediali, l'organizzazione e la realizzazione di congressi, spettacoli e manifestazioni in genere e dei servizi ad essi correlati, la realizzazione di corsi di formazione professionale, la commercializzazione e produzione di sistemi informatici e dei suoi componenti, nonché software.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività

- sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
  - c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
  - d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
  - e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti (art. 10 L. 59/92), limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
  - f) la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale (art. 4 L. 59/92);
  - g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 5 - Soci Cooperatori - Volontari**

Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci (art. 14 L. 59/92) cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. 381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

A mente dell'art. 2 della L. 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci

In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 - Domanda**

Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, a £. 3.000.000. né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'eventuale certificazione di cui all'art. 4.2 L. 381/91;
- f) l'eventuale dichiarazione di voler essere ammesso alla Cooperativa quale socio volontario.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui [all'art. 5](#) e la inesistenza della cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'[art. 7](#).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

#### **Art. 7 - Quote**

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10 % all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nel termine massimo dei successivi 33 mesi, secondo un piano personalizzato da stabilirsi con il Consiglio di Amministrazione.

I "soci cooperatori" sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### **Art. 8 - Divieti**

E' fatto divieto ai "soci cooperatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

#### **Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio**

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio avviene per morte, recesso, decadenza ed esclusione.

#### **Art. 10 - Recesso**

Il "socio cooperatore": può recedere dalla Cooperativa con un preavviso di tre mesi.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2526 c.c..

### **Art. 11 - Decadenza**

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei "soci cooperatori" che:

- a) vengano interdetti o inabilitati;
- b) vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente [art. 5](#);
- c) vengano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
- d) vengano a trovarsi, per sopravvenuta inabilità, nella condizione di non poter partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i "soci cooperatori" che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

### **Art. 12 - Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del "socio cooperatore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'[art. 8](#);
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 c.c.

### **Art. 13 - Comunicazioni e Reclami**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori" destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i "soci cooperatori" e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'[art. 35](#) del presente statuto.

### **Art. 14 - Liquidazione della quota**

I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi ovvero gli eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo [art. 19](#) del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore", diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 15 - Prescrizione**

I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

#### **Art. 16- Soci Sovventori**

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori" (art. 4 L. 59/92), che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili a norma di legge, vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente [art. 4](#).

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore spetterà un voto per conferimenti fino a 20 milioni, due voti per conferimenti fino ai 60 milioni, tre voti per conferimenti superiori ai 60 milioni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori": conseguentemente raggiunto tale limite non potranno essere ammessi altri soci sovventori.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" è maggiorato dell' 1% rispetto a quello dei "soci cooperatori".

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori: la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il socio sovventore potrà recedere dalla cooperativa, con le modalità di cui all'art. 2526 c.c., trascorsi 5 anni dal suo ingresso nel sodalizio. Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'[art. 19](#) di questo statuto.

## **TITOLO IV AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

### **Art. 17**

La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5 L. 59/92), anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

Alle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

## **TITOLO V PATRIMONIO - BILANCIO**

### **Art. 18 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci cooperatori", che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a L. 3.000.000 e non superiore al limite massimo di legge;
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" (art. 4 L. 59/92) rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di lire 5.000.000;
- c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'[art. 19](#) e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od

esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;  
d) dalla riserva straordinaria;  
e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.  
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.  
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

### **Art. 19 - Bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi dell'art. 2364 c.c., entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sempre che ciò sia deliberato dall'organo amministrativo e comunicato ai soci entro i 4 mesi ordinari.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi (art. 8 L. 59/92) annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al 20% al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici (art. 11 L. 59/92) per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un'eventuale quota da distribuire ai soci operatori e sovventori e ai possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5 L. 59/92), quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali (D.Lgs. 1577/47), ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- 4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale (art. 7 L. 59/92), sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
- 5) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- 6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 20**

Sono organi della società:

- a) [l'Assemblea dei Soci](#);
- b) [il Consiglio di Amministrazione](#);
- c) [il Collegio dei Sindaci](#);
- d) [l'Assemblea speciale](#) dei Possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa.

## **ASSEMBLEE DEI SOCI**

### **Art. 21 - Convocazioni**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata spedita 8 giorni prima della adunanza e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

I soci potranno

### **Art. 22 - Assemblea Ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
- 3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il presidente e ne fissa i compensi;
- 5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'[art. 4](#) del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci cooperatori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti alla loro categoria.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

### **Art. 23 - Assemblea Straordinaria**

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

### **Art. 24 - Costituzione**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

### **Art. 25 - Delibere**

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

### **Art. 26 - Diritto di voto**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" (art. 4 L. 59/92) avrà diritto ad un numero di voti differenziato, in ragione del suo conferimento come stabilito dall'[art. 16](#). Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Il voto potrà essere dato anche per corrispondenza qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta: in tal caso il voto dovrà pervenire in tempo utile per la data fissata per l'assemblea.

La Lega Nazionale delle cooperative, la sua Associazione nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

### **Art. 27 - Presidenza**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## **ART. 28**

### *1 - Composizione e Compensi*

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 consiglieri eletti dall'assemblea e con determinazione da parte della stessa del numero dei componenti. Un numero di consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente; può nominare amministratori delegati o procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

### *2 - Adunanze e Deliberazioni*

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti: la parità di voti importa la reiezione della proposta.

### *3 - Compiti e Poteri*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie,

- cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
  - g) conferire procure speciali;
  - h) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli, stabilire incarichi, compiti e compensi dei soci cooperatori, stabilire l'ammontare dei rimborsi spese nei limiti di legge;
  - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
  - l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
  - m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'[art. 4](#) del presente statuto.

### **Art. 29 - Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 30 - Composizione e Compensi**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'Assemblea, a norma di legge che li sceglierà fra i soci oppure fra i non soci. L'Assemblea nominerà pure il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **Art. 31 - Compiti e Poteri**

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

## **ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

### **Art. 32 - Costituzione, Delibere, Rappresentante Comune**

L'assemblea speciale (art. 6 L. 59/92) dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5 L. 59/92) per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 33 - Scioglimento**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

### **Art. 34 - Liquidazione**

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n° 59.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 35 - Clausola compromissoria**

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Arbitrale è composto di 3 (tre) membri. due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due, accordo da prendersi nel termine perentorio di giorni otto dalla loro nomina: in caso di disaccordo o di inutile scadenza di tale termine o di mancata designazione del secondo arbitro, l'arbitro verrà designato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

Il socio che intende proporre reclamo avverso una decisione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrarlo, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione, a mezzo di lettera raccomandata portante la nomina del proprio membro, al Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare il proprio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli Arbitri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali, seguendosi per la nomina del Collegio le regole di cui sopra.

Gli Arbitri decideranno quali arbitri irrituali amichevoli compositori, con esonero da formalità di procedura, secondo equità sulle controversie societarie di cui sopra ed il loro arbitrato è definitivo.

E' sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 36 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

#### **Art. 37 - Clausole Mutualistiche Inderogabili**

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. [18](#), [19](#) e [34](#) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

#### **Art. 38 - Rinvio alle Leggi**

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.